GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — GIOVEDI' 24 GENNAIO — NUM. 20

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Legislatura XVI — Sessione 3ª

1ª Seduta pubblica della Sessione 1889

Martedì, 29 gennaio 1889 alle ore 2 pom.

Ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina di sei Segretari e due Questori a compimento dell'Ufficio di presidenza.

II. Sorteggio degli uffici.

III. Votazione per la nomina delle seguenti Commissioni permanenti:

a) per la verificazione dei titoli dei nuovi Senatori;
b) di finanze;
c) di contabilità interna;
d) della biblioteca;
e) per le petizioni;
f) dei commissari di sorveglianza all'amministrazione del Debito pubblico.

Il Presidente: D. FARINI.

CAMERA DEI DEPUTATI

Sino a nuova disposizione i biglietti d'accesso alle Tribune riservate nell'aula della Camera dei Deputati, rilasciati nella 2ª scorsa Sessione, continueranno ad essere valevoli per la 3ª Sessione della XVI Legislatura.

Roma, 22 gennaio 1889.

D'ordine:
Il Direttore dei servizi amministrativi
G. GALLETTI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5887** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, e il decreto del Nostro Luogotenente generale nelle provincie napoletane in data 10 febbraio 1861;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regolamento per i Convitti Nazionali, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'Istruzione Pubblica, è approvato.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alle presenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO
per i Convitti Nazionali

Art. 1. — I Convitti Nazionali dànno ai giovani un'educazione morale intellettuale e fisica, atta a renderli degni cittadini di una patria libera e civile.

A tal fine deve convergere l'operosità di quanti sono preposti all'alto e nobile ufficio.

L'educazione morale deve intendere a formare il carattere, svolgendo nei giovani il sentimento dei propri doveri, l'amore alla virtù, alla famiglia, alla patria ed alle istituzioni che ci governano. L'educazione intellettuale, mercè lo studio, li renderà atti ad ogni civile disciplina, e di giovamento e decoro alla società. L'educazione fisica, con le esercitazioni ginnastiche e militari, compie le altre due, e prepara alla patria uomini vigorosi e pronti alla sua difesa.

Art. 2. — Nei Convitti Nazionali, oltre gl'insegnamenti comuni agli alunni esterni, che frequentano le stesse scuole liceali, ginnasiali tecniche, vi sono insegnamenti interni esclusivamente per i convittori, parte obbligatori i e gratuiti, parte facoltativi e retribuiti.

Sono obbligatori i e gratuiti gl'insegnamenti:

dei corsi elementari,
della calligrafia,
del disegno,
del ballo,
della ginnastica,
del canto corale,
delle teorie militari con le necessarie esercitazioni, compresovi il tiro a segno,
della scherma di bastone, sciabola e fioretto.

Il tiro a segno sarà riservato agli alunni delle classi liceali e dell'istituto tecnico.

Sono facoltativi e retribuiti gl'insegnamenti:

delle lingue straniere che non si professano nelle scuole secondarie frequentate dai convittori,
della musica,
dell' equitazione,
del nuoto.

L'orario per gl'insegnamenti interni sarà fissato ogni anno dal Capo del Convitto.

L'istruzione militare teorica e pratica si darà con cura particolare e secondo le norme seguite per i Convitti militarmente ordinati. I convittori, che, compiuti gli studi del Liceo o dell' Istituto tecnico, si siano segnalati in tali discipline, potranno essere raccomandati al Ministero della Guerra per godere degli stessi vantaggi che fossero concessi agli alunni dei Convitti qui sopra nominati.

Rettore.

Art. 3. — La direzione del Convitto, sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio provinciale scolastico e del R° Provveditore agli studi i, è affidata a un Rettore, coadiuvato da un Censore di disciplina e da un Direttore spirituale.

Ne' Convitti annessi ad un Liceo o ad un Ginnasio il Preside del Liceo o Direttore del Ginnasio può anche tenere l' ufficio di Rettore.

Art. 4. — Il Rettore, solo capo e mallevadore del buon andamento del Convitto, ha l'autorità esecutiva di ogni legge, regolamento ed ordine: modera la disciplina e gl' insegnamenti interni, indirizza tutti gli ufficiali che gli sono subordinati al compimento dei doveri assegnati rispettivamente a ciascuno.

Art. 5. — Compila il regolamento interno del Convitto, che deve essere discusso dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Consiglio provinciale scolastico.

Art. 6. — Raduna, con particolare invito, in cui sono indicate le cose da trattarsi, il Consiglio di amministrazione, e ne presiede le adunanze.

Art. 7. — Nomina e licenzia i Maestri interni e i famigli. Propone al Consiglio di amministrazione la scelta degl' Istitutori, da notificarsi quindi al Prefetto presidente del Consiglio provinciale scolastico, il quale deve nominarli.

Art. 8. — Al giudizio del Consiglio sottopone i conti mensili dell'Economo; il conto annuale e il bilancio preventivo; inoltre a tempo opportuno trasmette al Consiglio provinciale scolastico, con gli schiarimenti che crede utili, il conto annuale e il bilancio di previsione.

Art. 9. — Per mezzo dell'Economo provvede alle spese giornaliere, stipula coi fornitori i contratti già deliberati dal Consiglio di amministrazione, vigila all'esatto adempimento dei contratti, provvede ai pagamenti, cura la regolarità dei libri di conto e quant'altro occorra.

Art. 10. — Veglia in modo particolare sulle buone creanze, sulla disciplina, sulla moralità e sul profitto scolastico degli alunni; e perciò visita spesso le sale di studio, i luoghi per la ricreazione, il refettorio, i dormitorii, ecc. Egli solo ha relazione colle famiglie, con i rappresentanti di esse, coi tutori; ai quali dà ragguaglio ogni due mesi, per iscritto, intorno alla condotta e al profitto dei giovani; e in caso di gravi mancanze o di gravi malattie, ne dà loro sollecito avviso.

Art. 11. Procura in tutti i modi di tener vivo nell'animo dei convittori l'affetto per la famiglia; concede loro le uscite straordinarie.

Art. 12. — Di quando in quando, o solo o insieme col Censore, si accerta che ogni alunno tenga in assetto il proprio corredo. Visita di frequente le compagnie, indagando quali provvedimenti occorrano per la sanità e per l' igiene degli alunni; assiste frequentemente alle lezioni interne per assicurarsi come esse sono impartite e del profitto che i giovani ne ritraggono.

Art. 13. — Vigila direttamente le letture dei convittori, procura che nelle scuole essi siedano separatamente, nè abbiano dimestichezza cogli alunni esterni; e ove le sue premure non siano secondate da chi regge le scuole, deve riferirne subito al Provveditore agli studi.

Invigila altresì sulle persone che hanno accesso nel Convitto. Dispone che nelle ricreazioni, negli studi e in tutte le pratiche comuni gli alunni di tenera età stiano separati dagli adulti.

Art. 14. — Il Rettore si procura dai Presidi e Direttori delle scuole le relazioni bimestrali sul portamento, sugli studi, sul profitto di ciascun convittore; e da loro spesso e personalmente s' informa in quali materie i convittori si mostrino più deficienti, a fine di porvi rimedio.

Art. 15. — Legge ogni giorno, presenti il Censore di disciplina, il Direttore spirituale e gli Istitutori, non occupati altrove per causa di servizio, le relazioni quotidiane degl' istitutori e dei maestri interni, e provvede in conformità.

Art. 16. — Il Rettore, o un ufficiale del Convitto da lui incaricato e sotto la sua vigilanza, ammaestra gli alunni intorno alle più sane norme d'igiene, non omettendo quelle che riguardano i primi soccorsi da darsi in caso d'infortunii.

Art. 17. — Cura che gli alunni fra loro e colle persone così del Convitto, come estranee, trattino con modi gentili e parlino sempre l'italiano, escluso qualunque dialetto.

Art. 18. — Ogni anno manda al Ministero, per mezzo del Consiglio provinciale scolastico, due relazioni particolareggiate, una, entro il mese di agosto, sulle cose che riguardano la morale, la disciplina e gli studi dei giovani; l'altra, entro il mese di gennaio, sull'andamento economico, accompagnandola col verbale di chiusura.

Art. 19. — Assente il Rettore, ne fa le veci la persona ch'egli stesso avrà designata ufficialmente, d'accordo col Consiglio di Amministrazione, alla Presidenza del Consiglio provinciale scolastico e al Ministero.

Censore di disciplina.

Art. 20. — Il Censore deve essere laico, preferibilmente celibe e scelto tra gl'istitutori anziani che si segnalarono per istruzione, per condotta e bontà di servizio. Fra essi, a meriti pari per quando riguarda le qualità concernenti l'esercizio dell'ufficio, saranno anteposti sia i laureati in lettere o scienze, sia gli ufficiali dell'esercito e dell'armata che abbiano le qualità richieste.

Nei Convitti più numerosi il Censore ha per aiuto un istitutore scelto tra i più meritevoli. Tale scelta sarà ogni volta notificata al Ministero.

Art. 21. — Veglia, sotto l'indirizzo del Rettore, alla disciplina degli alunni, degl'Istitutori e dei famigli, all'osservanza del Regolamento, dell'orario ecc. cura la nettezza, così delle persone, come dell'Istituto.

Art. 22. — Secondo le istruzioni del Rettore, in tutto che si riferisca alla disciplina e alla educazione degli alunni, soprintende agl'Istitutori, li consiglia, li indirizza, e in caso di mancanza ne riferisce a lui.

Art. 23. — Visita di giorno e di notte le camerate e i dormitorii; assiste al coricarsi, e al levarsi degli alunni e alle loro refezioni; provvede ai reclami che potessero farsi per le vivande e ispeziona la cucina.

È presente agli esercizi ginnastici e militari, alle esercitazioni del tiro a segno, alle passeggiate militari, che si faranno possibilmente, una volta almeno ogni mese, o pure durante le vacanze scolastiche estive, del Natale, del Carnevale, della Pasqua. È presente, inoltre, alle lezioni di scherma, agli uffici religiosi, all'andata e al ritorno degli alunni dalle scuole e dalle lezioni interne. Sorveglia i bagni, l'uso dei quali deve essere frequente. Interviene nelle ricreazioni, designa, d'accordo col Rettore, le passeggiate ordinarie; e, d'accordo col Rettore e coi rispettivi Istruttori, le militari e ginnastiche.

Art. 24. — Mentre assiste col Rettore al rapporto degl'Istitutori, prende nota sul registro dei castighi inflitti, e ne cura l'esecuzione.

Art. 25. — Custodisce l'armeria e gli attrezzi ginnastici.

Art. 26. — Vigila la distribuzione e conservazione del corredo degli alunni, e cura la regolarità dei rispettivi registri, accertandosi di quando in quando personalmente che nella guardaroba gli oggetti siano tenuti a dovere e non ne manchi alcuno. Dà avviso al Rettore quando il corredo di qualche alunno lascia a desiderare circa la pulitezza e la convenienza.

Art. 27. — Riceve in iscritto le richieste e i reclami degli alunni e vi provvede, secondo i casi, col mezzo degl'Istitutori o direttamente.

Art. 28. — Ha sotto di sè tutti i famigli, e li istruisce sulla parte di servizio a ciascuna assegnata dal Rettore. — Nessuno degl'Istitutori o dei famigli può uscire straordinariamente dal Convitto senza sua licenza. Per i trasgressori egli propone al Rettore i provvedimenti opportuni.

Art. 29. — Bada alla custodia delle porte del Convitto, alla loro chiusura nell'ora stabilita dal Rettore, e durante la notte ne tiene le chiavi presso di sè.

Art. 30. — Al Censore non sarà permesso, in nessun caso, di alloggiare fuori del Convitto.

Direttore spirituale.

Art. 31. — Il Direttore spirituale, oltre l'istruzione religiosa, cura particolarmente la educazione morale degli alunni, accoppiando alla bontà del precetto l'efficacia dell'esempio e facendo pregiare ed amare la dignità della vita.

Art. 32. — Dimora nel Convitto, adempie a tutti gli uffici che a vantaggio dell'educazione il Rettore stimi affidargli.

Art. 33. — Celebra la messa nell'Oratorio del Convitto, e nei giorni festivi spiega il Vangelo e il Catechismo.

Art. 34. — Attende alle pratiche religiose comunemente osservate; ma in questa sorta di uffici nessuna coazione sarà usata da lui, nè dagli altri superiori, agli alunni.

Art. 35. — Non presterà l'opera sua di confessore presso gli alunni: per questo ufficio saranno sempre chiamati sacerdoti estranei al Convitto.

Art. 36. — Ha in cura speciale la infermeria, assiste alla visita del medico e del chirurgo, veglia all'esecuzione delle loro ordinazioni, provvede, d'intesa col Rettore, a quanto occorre pei malati.

Art. 37. — Tiene in consegna gli arredi e tutti gli altri oggetti appartenenti al culto e risponde della conservazione di essi; si rivolge al Rettore per le provvisioni e riparazioni.

Istitutori.

Art. 38. — Gl'Istitutori debbono aver titolo legale di abilitazione all'insegnamento in qualcuna delle discipline letterarie o scientifiche prescritte nelle scuole secondarie classiche, tecniche e normali; o almeno possedere l'abilitazione all'insegnamento elementare di grado superiore, ovvero la licenza dal Liceo o dall'Istituto tecnico. Fra i maestri elementari saranno preferiti quelli che furono educati nei Convitti delle scuole normali.

Art. 39. — Gl'Istitutori sono obbligati a stare con gli alunni, a vigilarli in tutto il tempo che questi non sono nelle scuole, curando in particolar modo quanto riguarda la morale e fisica educazione di essi. Coll'esempio e colla parola debbono farsi a loro specchio di buon costume e di gentili maniere, o, studiandone il carattere, cercheranno di correggerne i difetti.

Agl'Istitutori è assolutamente vietato di fumare nel Convitto e a passeggio coi convittori. Egual divieto è fatto ai famigli, agli alunni, agli altri ufficiali tutti del Convitto e alle persone estranee.

Art. 40. — Ogni Istitutore vigila una compagnia non maggiore di 25 alunni. I famigli addetti alla compagnia dipendono immediatamente da lui.

Art. 41. — Per le supplenze ogni Convitto potrà avere un Istitutore soprannumero e anche due, se vi sieno più di cinque squadre di alunni.

Nei Convitti che avessero rendite di non facile esazione potrà essere destinato, come aiuto all'economo, uno degl'Istitutori che dimostri particolare attitudine a tale ufficio.

Art. 42. — Gl'Istitutori dormono nella stessa camerata dei convittori, e siedono alla stessa mensa usando gli stessi cibi.

La mattina si levano primi, la sera si coricano ultimi, e quando sono di servizio non abbandonano mai gli alunni, nè di giorno, nè di notte.

Art. 43. — Hanno cura di distribuire ai convittori gli arnesi, i libri, gli oggetti di cancelleria e di corredo, ogni cosa insomma che loro occorra, tenendone nota ed assicurandosi che nessun alunno ne consumi più del bisogno, ed avvezzando i giovani all'ordine e all'accuratezza.

Art. 44. — Gl'Istitutori più abili saranno scelti a Maestri elementari interni, per giudizio del Rettore. Non potranno questi, come nessun altro Istitutore, salvo motivi eccezionalmente gravi e, in ogni caso, per pochissimi giorni e previo sempre il permesso speciale del Rettore, dormire fuori del Convitto. La mattina dovranno alzarsi all'ora della sveglia per assistere alla levata dei giovani in quella camerata o parti di camerata che saranno loro assegnate, e, la sera, quando abbiano il letto nei dormitorii degli alunni, coricarsi alla medesima ora degl'Istitutori di squadra.

Il Rettore potrà, ogni qualvolta ne sia riconosciuta la convenienza, surrogare, anche nel corso dell'anno scolastico, un Istitutore ad un altro nell'ufficio di maestro elementare.

Art. 45. — L'Istitutore incaricato dell'insegnamento elementare sarà dispensato da ogni altro ufficio, non solo durante le ore in cui fa scuola, ma anche nel tempo della ricreazione e del passeggio dei convittori, eccetto che necessità di servizio non richieggano l'opera sua. Quando debba prestare quest'opera straordinaria avrà dal Ministero, oltre lo stipendio, una rimunerazione, su proposta del Consiglio amministrativo.

Art. 46. — Gl'Istitutori sono equiparati agli ufficiali superiori del Convitto per ciò che si riferisce ai diritti di pensione, e a loro si computerà il servizio prestato, quando siano promossi a Censori o ad Economi, ovvero nominati professori alle cattedre per cui hanno titoli.

Art. 47. — In caso di mancanze, possono essere inflitte agl'Istitutori le punizioni seguenti:

a) rimprovero in privato, per parte del Rettore o del Censore di disciplina;

b) ammonizione alla presenza del Consiglio amministrativo;

c) sospensione temporanea, per la durata non maggiore di quindici giorni, dallo stipendio;

d) sospensione dall'ufficio e dallo stipendio ed allontanamento immediato dal Convitto, pel tempo che sarà fissato dal Consiglio di amministrazione e che non potrà mai eccedere sessanta giorni;

e) destituzione per decreto dell'Autorità provinciale scolastica, su proposta del Rettore e del Consiglio di amministrazione.

Le punizioni indicate alle lettere *c*, *d*, saranno inflitte dal Consiglio

di amministrazione, il quale ne darà notizia al Prefetto, presidente del Consiglio provinciale scolastico.

In caso di mancanza assai grave, sia la sospensione sia l'allontanamento immediato potrà ordinarsi dal Rettore, sotto la sua responsabilità, ma dovrà quindi avere l'approvazione dal Consiglio amministrativo.

Della punizione inflittagli dal Consiglio di amministrazione, l'Istitutore potrà appellarsi al Consiglio provinciale scolastico, che giudicherà.

Delle punizioni indicate alle lettere *c*, *d*, *e*, e delle cause che le provocarono, il Ministero dovrà essere informato.

Art. 48. — Lo stipendio degl'Istitutori si accrescerà di un decimo ogni sei anni di servizio effettivo come è prescritto dal R. Decreto 22 decembre 1881.

Art. 49. — I Maestri di belle arti saranno nominati ad anno e retribuiti per lezioni in quella misura che sarà stabilita dal Consiglio d'amministrazione nei limiti del bilancio.

Personale di servizio.

Art. 50. — Il personale di servizio è nominato dal Rettore, il quale deve sceglierlo fra persone di specchiata condotta, abili, robuste, preferibilmente celibi e che abbiano fatto il servizio militare nell'Esercito o nell'Armata.

Art. 51. — Il numero delle persone di servizio sarà proporzionato ai bisogni dell'Istituto, avuto riguardo alle esigenze di una bene intesa economia.

La ripartizione dei servizi sarà fatta dal Rettore.

Oltre il rimprovero da parte di qualunque superiore, ai famigli potranno essere applicate dal Rettore le punizioni seguenti:

a) ammonizione avanti al Consiglio amministrativo;

b) multa non eccedente in complesso L. 10 mensili;

c) allontanamento temporaneo dal Convitto e sospensione del salario;

d) espulsione anche immediata.

Convittori.

Art. 52. — I giovanetti, qualunque sia la religione a cui appartengono, sono ammessi nei Convitti, a pagamento o a posto gratuito e semigratuito. In questo secondo caso dovranno conseguire il posto giusta le norme indicate nell'art 93, e seguenti.

Art. 53. — Le ammissioni a pagamento si fanno anche per le classi elementari.

Art. 54. Le domande di ammissione devono farsi al Rettore, corredate della fede di nascita e dell'attestato di subita vaccinazione.

Art. 55. — Gli aspiranti debbono avere non meno di sette anni di età, nè più di dodici. Il Consiglio amministrativo potrà, per ragionevole eccezione, ammetterne alcuno in età non molto maggiore.

Nessuna limitazione di età è stabilita per i giovani che escono da un altro Convitto; ma, prima di accoglierli, il Rettore dovrà assumere informazioni sulla loro condotta precedente.

Art. 56. — Il medico del Convitto osserverà se l'aspirante ebbe già l'innesto del vaccino, se sia di sana complessione, e scevro di ogni infermità contagiosa o repugnante.

Art. 57. — Con la risposta di accettazione, all'alunno sarà dato un numero di matricola per contrassegnare tutti gli oggetti di corredo prescritti dal Regolamento interno del Convitto.

Art. 58. — L'abito, così di casa, come d'uscita dovrà essere uniforme per tutti i convittori secondo il modello prescritto dal Ministero.

Il suono del tamburo o della tromba avviserà i convittori dei doveri da compiersi in comune.

Art. 59. — Nell'entrare in Convitto l'alunno dovrà depositare un trimestre anticipato di retta. Depositerà anche una somma conveniente che l'Economo farà iscrivere su libretto della Cassa postale di risparmio, intestato all'alunno stesso, per le spese di generale necessità indicate dal Regolamento interno.

Le rette si pagano ogni trimestre anticipatamente, e nulla si restituirà, per qualsiasi motivo, della retta pagata.

Art. 60. — Il convittore deve riconoscere i propri superiori come investiti dell'autorità paterna e il Convitto come una temporanea famiglia; e perciò sarà verso quelli obbediente e rispettoso, affabile sempre coi compagni, garbato senza dimestichezza cogl'inservienti.

Egli deve qui educarsi, per tempo, al rispetto del principio di autorità e ai sentimenti di fraternità e di tolleranza che gli saranno di guida nella vita.

Art. 61. — Non può tenere con sè denaro ed oggetti preziosi, ma deve consegnarli al Censore, il quale rimetterà gli oggetti preziosi alle famiglie, e il denaro all'Economo, perchè lo depositi nella Cassa postale di risparmio.

Art. 62. — Non è permesso all'alunno usare cibi differenti da quelli ammanniti per gli altri, nè in maggior quantità, salvo che per ordinazione del medico. Gli è proibito ancora di procacciarsi cibi e bevande fuori del pasto.

Art. 63. — Nessuno alunno può esimirsi dall'osservanza puntuale dell'orario comune, tranne che per impedimento accertato dal Censore o per malattia riconosciuta dal medico.

Art 64. — Nessun alunno può sottrarsi agli esercizi religiosi praticati in comune senza espressa dichiarazione dei parenti.

Art. 65. — Il Rettore ha facoltà di dare speciali premi ai più degni fra i convittori per singolare bontà di costumi e per diligenza e profitto nello studio. I premi sono:

a) iscrizione del nome dell'alunno nell'elenco dei meritevoli che si esporrà ogni bimestre nella sala di udienza;

b) qualche libro desiderato;

c) visite straordinarie alla famiglia nei giorni di vacanza scolastica;

d) lode in presenza della compagnia o delle compagnie riunite:

e) lode speciale nella solenne distribuzione dei premii;

f) gite campestri;

g) visite ai musei e gallerie;

h) viaggi d'istruzione al termine dell'anno scolastico, fatti a spese comuni e coi risparmi del Convitto.

Per tali viaggi sarà necessario l'assentimento del Consiglio d'amministrazione e delle famiglie.

Art. 66. — Il Consiglio amministrativo ha facoltà di deliberare all'alunno segnalato per meriti straordinari un premio particolare avvisandone il Ministero.

Art. 67. — Il Rettore può applicare i seguenti castighi:

a) privazione parziale o totale della ricreazione per uno o più giorni con l'obbligo del silenzio;

b) privazione della visita ai parenti fuori del Convitto;

c) ammonizione al cospetto della compagnia o delle compagnie riunite;

d) camera di riflessione per uno o due giorni, dove il convittore vigilato da fuori dovrà attendere a lavori di studio, nè potrà essere visitato da persone estranee al Convitto, non esclusi i parenti;

e) ammonizione solenne innanzi al Consiglio amministrativo e minaccia di espulsione;

f) espulsione dal Convitto;

Il Rettore può delegare al Censore di disciplina e agl'Istitutori la facoltà di applicare i castighi più lievi.

Art. 68. — Sulla pena di espulsione deve deliberare il Consiglio amministrativo con diligente esame delle ragioni, e riferirne poi al Ministero per semplice notizia.

Consiglio di amministrazione.

Art. 69. — L'amministrazione del Convitto è affidata ad un Consiglio speciale detto di amministrazione, coadiuvato da un Economo.

Art. 70. — Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) di un Consigliere provinciale e di un Consigliere comunale del luogo ove ha sede il Convitto, scelti dai rispettivi Consigli;

b) di una persona nominata dal Ministero;

c) di un funzionario dell'amministrazione di Finanza designato dall'Intendente di Finanza della Provincia a cui il Convitto appartiene;

d) del Rettore che ne è Presidente.

Vi assiste, in qualità di Segretario e senza voto, l'Economo.

Eccettuati il funzionario dell'amministrazione di Finanza e il Rettore, i componenti il Consiglio amministrativo non dureranno in ufficio più di tre anni, scaduto il qual termine devono essere mutati. Possono però essere rieletti dopo trascorso un triennio.

Art. 71. — Il Consiglio di amministrazione si aduna almeno una volta al mese per invito del Rettore.

Nei casi urgenti si aduna straordinariamente su domanda di due Consiglieri e per invito del Rettore stesso.

Per la validità delle adunanze basta l'intervento di tre Consiglieri.

A parità di voti prepondera il voto del Presidente.

Art. 72. — Discute il Regolamento interno del Convitto preparato del Rettore, curando in ispecial modo che armonizzi col Regolamento generale e risponda ai particolari bisogni dei luoghi e delle persone.

Tale Regolamento sarà presentato all' approvazione del Consiglio scolastico, e da questo trasmesso in copia al Ministero.

Art. 73. — Esamina e discute, a tempo opportuno, il bilancio di previsione ed il conto annuale alla chiusura dell'esercizio presentati dal Rettore.

Nell'esame del conto annuale deve notare particolarmente:

a) se tutte le entrate siano state riscosse con regolarità e alla scadenza già da esso Consiglio determinata, e se siano stati compiuti, a tempo e bene, gli atti prescritti contro i debitori morosi;

b) se tutte le spese siano state fatte con la debita parsimonia, secondo gli ordini da esso dati per provvedere ai bisogni materiali dell' Istituto.

Sindaca i conti dell'Economo non più tardi del giorno 8 del mese, delibera sulla situazione mensile di cassa, esaminando i registri e le carte di contabilità e numerando il denaro.

Alla fine dell'anno esamina e discute lo stato di chiusura di cassa, determina le variazioni avvenute durante l'esercizio per ogni singola categoria, così dell'entrata come della spesa, del bilancio di previsione, indicandone le ragioni, e stabilisce quali realmente debbano essere le competenze del bilancio definitivo.

Provvede alle entrate ed alle spese, regola gli acquisti, le vendite, gli appalti, esamina le proposte di ristauri e di nuove opere, e vi provvede.

Art. 74. — Delibera sulla scelta degl' Istitutori fatta dal Rettore e cura che la deliberazione sia tosto comunicata al Prefetto presidente del Consiglio provinciale scolastico per la loro nomina, definitiva o temporanea, secondo i casi.

Propone inoltre, su richiesta del Rettore, allo stesso Prefetto l'allontanamento o la dispensa dal servizio degl'Istitutori inerti o colpevoli di qualche grave mancanza.

Art. 75. — Decreta attestazioni di lode, propone rimunerazioni per gli ufficiali del Convitto che, oltre ai doveri del proprio ufficio, compirono servigi straordinari riconosciuti.

Art. 76. — Entro i limiti segnati nei capitoli del bilancio regola e modifica le spese con piena autorità.

Per bisogni straordinarii e urgenti ha facoltà di spendere, riferendone al Ministero per l'approvazione.

Non ha facoltà di fare storni di fondo da capitolo a capitolo nè anticipazioni di stipendii, di rimunerazioni o di qualunque somma.

Art. 77. — Nessuno atto relativo all'amministrazione del Convitto ha valore legale, se non è sottoscritto dal Rettore e da un Consigliere, delegato a tal uopo dallo stesso Consiglio.

Art. 78. — Il Rettore e gli altri Consiglieri sono responsabili personalmente verso l'Istituto per danni che a questo derivassero o dalla loro azione, o dalla loro trascuranza.

Art. 79. — I Consiglieri decadono di pieno diritto, se, senza giustificato motivo, riconosciuto dal Ministero, invitati per quattro volte di seguito non intervengano alle adunanze o, nel corso dell'anno, non intervengano almeno alla metà di esse.

Economato e Cassa.

Art. 80. — Di regola generale, l'Economo è scelto nel personale degli Istitutori e nominato dal Ministero. Egli dovrà dare la cauzione secondo le norme ed i modi che le vigenti disposizioni prescrivono, e nella somma che sarà stabilita dal Ministero, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 81. — L'economo dipende direttamente dal Rettore e dal Consiglio amministrativo, ed è il consegnatario dei beni mobili del Convitto.

Egli riscuote tutte le entrate del Convitto; esegue il pagamento dei mandati sottoscritti dal Rettore e da un Consigliere amministrativo rispondendo dei pagamenti fatti in altra maniera; tiene il giornale di Cassa, il conto corrente ed il registro delle deliberazioni del Consiglio

Art. 82. — Vigila ogni specie di provviste, così generali dell'Istituto, come particolari dei convittori, notando tutto in registri a tenore del Regolamento di contabilità dei Convitti.

Art. 83. — Provvede, in tempo opportuno, all'occorrente pel vitto; cura acciò le masserizie, gli arredi e il casamento non deteriorino; vigila le riparazioni.

Art. 84. — Sotto la sua responsabilità deve curare che qualunque esazione sia fatta nel tempo preciso della scadenza.

Ogni qual volta egli non riesca, coi mezzi di cui dispone, a riscuotere in tempo qualche somma, ne riferisce immediatamente per iscritto al Rettore, il quale, entro quindici giorni al più tardi, darà o promuoverà dal Consiglio di amministrazione i voluti provvedimenti.

Art. 85. — Per gli appalti, per le provviste e per tutte le altre spese, l'Economo deve usare ogni diligenza a procurare il vantaggio dell'Istituto, proponendo al Consiglio di amministrazione i modi e i tempi migliori.

Art. 86. — Tutte le somme riscosse per conto del Convitto devono essere rinchiuse in una cassa forte, dove si conservano pure i titoli di rendita e gli altri valori di proprietà del Convitto stesso ed un elenco di tutte le proprietà immobili, coi dati necessarii a provarne il possesso nel caso che andassero distrutti gli altri documenti.

Il Rettore però disporrà che le somme eccedenti il bisogno siano depositate presso qualche Istituto di credito riconosciuto dal Governo.

La cassa avrà tre diverse chiavi, una presso l'Economo, una presso il Rettore e una presso il Consigliere delegato dallo stesso Consiglio amministrativo.

Ai bisogni giornalieri servirà un'altra cassa con una sola chiave conservata dall'Economo, e non vi si terrà somma nè maggiore nè minore di quella fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 87. — L'Economo presenterà alla R. Corte dei Conti, per mezzo del Ministero della pubblica istruzione, il resoconto, secondo le norme che saranno stabilite.

Art. 88. — L'Economo conserva intera la responsabilità di tutti i doveri inerenti allo ufficio, anche nel caso che a lui sia dato l'aiuto consentito dall'articolo 41.

Guardaroba, Mensa.

Art. 89. Ha in cura le suppellettili del Convitto un inserviente col titolo di custode della guardaroba.

Egli tiene pure in consegna e distribuisce, sugli ordini scritti dell'Economo, le derrate.

Nota in particolare registro gli oggetti avuti in custodia e gli oggetti distribuiti.

Potrà avere dal Rettore qualche altro incarico nel Convitto.

Art. 90. — La medesima qualità di vivande sarà servita indistintamente per superiori ed alunni, e la media giornaliera del vitto sarà una sola nel computo della spesa di mantenimento.

Agl' inservienti saranno lasciati i rilievi.

Art. 91. — Di frequente il Rettore, e sempre il Censore, il Direttore spirituale e l' Economo dovranno assistere alle refezioni degli alunni, nel luogo che a ciascuno di loro dal Rettore stesso sarà assegnato; e hanno perciò facoltà di sedere a mensa in altra ora e in luogo diverso dal refettorio comune.

Disposizioni generali.

Art. 92. — Il Rettore l'Economo od altro funzionario che abbia in custodia oggetti di proprietà dell'Istituto, dovranno personalmente, o

per mezzo di delegati speciali, farne la consegna ai loro successori, sotto l'osservanza delle norme date dal Ministero.

Posti gratuiti e semigratuiti.

Art. 93. — I posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali di nomina governativa si conferiscono mediante concorso per esame ai giovani di scarsa fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, abbiano compiuti gli studi elementari e a tutto settembre dell'anno in cui segue il concorso non abbia oltrepassata l'età di dodici anni.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni dello stesso Convitto o di altro Convitto pubblico.

Il candidato proveniente da pubbliche scuole non è ammesso al concorso se nella sessione ordinaria non abbia superato gli esami di promozione dalla classe che frequentò durante l'anno, come non è ammesso se voglia, nel concorso, esporsi all'esame non corrispondente alla classe da cui fu promosso.

Art. 94. — Il concorso avrà luogo nell'Istituto secondario governativo frequentato dai convittori, al termine dell'anno scolastico, innanzi ad una Commissione scelta dal Consiglio scolastico della Provincia.

La Commissione sarà composta di tre esaminatori, uno dei quali avrà l'ufficio di Presidente.

Quando tra i candidati vi sia qualche alunno di Liceo o d'Istituto tecnico, la Commissione sarà composta di cinque esaminatori, compresovi il Presidente.

Art. 95. — Il Rettore del Convitto notifica entro il mese di aprile al Provveditore il numero dei posti che saranno vacanti al termine dell'anno scolastico. Il Provveditore, entro il mese di giugno, bandisce il concorso sulla Gazzetta della Provincia con avviso di cui invierà subito copia al Ministero, affinchè sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 96. — Il candidato per essere ammesso al concorso deve presentare al Direttore:

a) un'istanza in carta legale scritta di sua propria mano, nella quale sia anche detto in che scuola e in che classe faccia o abbia fatto gli studi;

b) la fede legale di nascita;

c) un attestato di frequenza alla scuola e di promozione rilasciato dal Direttore;

d) un certificato di moralità, rilasciato dalla Giunta municipale;

e) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori e del candidato stesso.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati entro il termine stabilito nell'avviso di concorso; posteriormente nessuna istanza potrà essere accolta. Ogni frode in tali documenti sarà punita colla esclusione dal concorso, o con la perdita del posto quando già sia stato conferito.

Art. 97. — Il Consiglio amministrativo esamina i documenti e delibera l'ammissione al concorso, quando il candidato trovisi nelle condizioni richieste per l'ammissione dei convittori.

Art. 98. — Il Rettore comunicherà la deliberazione, entro tre giorni, ai concorrenti. Entro otto giorni la comunicherà alla Presidenza del Consiglio provinciale scolastico, al quale rimetterà pure le domande e i documenti dei candidati, l'elenco degli ammessi dichiarando la classe a cui appartengono e l'elenco degli esclusi, indicando i motivi dell'esclusione.

Gli esclusi, avuto l'avviso, possono entro otto giorni, richiamarsene al Consiglio scolastico, il quale giudicherà definitivamente.

Art. 99. — L'esame di concorso segue per doppia prova, scritta ed orale.

Art. 100. — La prova scritta per i candidati provenienti dalle scuole elementari consiste in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica; per i candidati provenienti dalle scuole classiche, in un componimento italiano e in una versione dal latino, secondo gli studi fatti; per i provenienti dalle scuole tecniche, in un componimento italiano e in un quesito di matematica, pure secondo gli studi fatti.

Art. 101. — La Commissione esaminatrice preparerà per ciascuna delle prove scritte, tre temi che saranno chiusi in altrettante buste perfettamente eguali, suggellate e date in custodia al Presidente di essa. Al momento dell'esame, e in presenza dei candidati il Presidente estrarrà a sorte uno dei tre temi per essere immediatamente aperto e dettato; contemporaneamente gli altri due temi saranno distrutti.

Art. 102. — Sono assegnate cinque ore alla trattazione di ciascun tema, in giorni differenti, durante le quali uno degli esaminatori vigilerà la prova, curando che nessuno estraneo al concorso entri nella sala.

Art. 103. — Il candidato non può valersi di carta diversa da quella fornitagli dall'Istituto col bollo d'ufficio e con la firma del Presidente della Commissione, nè di scritti o libri, dal vocabolario infuori.

Durante la prova non potrà aver comunicazione di parole o di scritti con chicchesia.

Contravvenendo a quest'ordine sarà escluso dal concorso.

Art. 104. — Finito lo scritto, vi apporrà il proprio nome, e lo consegnerà nelle mani del professore incaricato della vigilanza. Questi lo firmerà, notando l'ora in cui gli fu dato.

Trascorso il termine fissato, il professore assistente consegna gli scritti al Presidente della Commissione, la quale nello stesso giorno li rivede e classifica.

Art. 105. — La prova orale, che deve farsi pubblicamente e nei giorni immediatamente successivi alla prova scritta, comprenderà tutte le materie proprie della classe dalla quale provengono i candidati.

Essa durerà quindici minuti per ogni materia.

Art. 106. — Il giudizio della Commissione deve cadere su ciascuna disciplina ed essere dato da ciascun professore separatamente, con punti da uno a dieci, tanto sulla prova scritta quanto sulla prova orale.

Il complesso dei voti sopra ogni materia sarà notato negli atti dell'esame.

Art. 107. — Dato termine al concorso, la Commissione esaminatrice ne esporrà i particolari in una speciale relazione, corredata da un prospetto nel quale i concorrenti siano classificati per ordine di merito.

La relazione ed il prospetto, sottoscritti da tutti gli esaminatori, insieme cogli atti relativi saranno trasmessi al Consiglio scolastico della Provincia.

Art. 108. — Il Consiglio provinciale scolastico, esaminati gli atti, conferirà i posti per ordine di merito ai candidati che ottennero in ogni materia dell'esame l'approvazione e una media complessiva non inferiore agli otto decimi preferendo a merito pari i più bisognosi e fra questi i figli degli impiegati governativi e di chi rese servigi allo Stato. Del conferimento darà subito notizia al Ministero.

Art. 109. — I posti gratuiti e semigratuiti istituiti dal Comune e dalla Provincia o da fondazioni particolari, quando non si voglia seguire le stesse norme di concorso, saranno conferiti dal Consiglio provinciale scolastico su proposta delle potestà comunali o provinciali e degli enti morali, rispettate le tavole di fondazione, purchè i candidati offrano tutti i requisiti richiesti per l'ammissione dei convittori a pagamento.

Art. 110. — L'alunno che gode di un posto semigratuito di patronato del Comune o della Provincia può essere ammesso a concorso per altro posto semigratuito di spettanza governativa.

Art. 111. — Può il Ministero, di propria iniziativa o a proposta del Consiglio provinciale scolastico, salve sempre le norme generali relative all'ammissione dei convittori, concedere temporariamente per l'anno in corso i posti gratuiti e semigratuiti rimasti disponibili, a giovanetti bene apparecchiati agli studi, appartenenti a famiglia di scarsa fortuna preferendo tra essi, a parità delle altre condizioni, i figli degl'impiegati governativi e di chi abbia reso servigi allo Stato.

Art. 112. — I vincitori del concorso godranno il posto fino al termine degli studi secondari; ma nel Convitto nazionale.

Il beneficio non potrà mai mutarsi in sussidio a domicilio.

Art. 113. — Oltre che nel caso di espulsione dal Convitto o dalla scuola, gli alunni provveduti di un posto gratuito o semigratuito lo perdono:

a) per sei mesi, se negli esami di promozione non riportano per due anni consecutivi OTTO DECIMI nel complesso dei voti;

b) per un anno, se per una volta non sono approvati nell'esame di promozione, o per più di due anni riportano in tali esami meno di OTTO DECIMI complessivamente;

c) del tutto, se per due anni di seguito non sono promossi.

Art. 114. — Quando il convittore, per i motivi espressi nell'articolo precedente, sia incorso nella perdita del posto, il Rettore deve riferirne immediatamente al Consiglio provinciale scolastico, e il Consiglio al Ministero.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione — P. BOSELLI.

Il Numero **5897** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato col R. Decreto 2 agosto 1887, N. 4871 (Serie 3ª), sul riordinamento dell'imposta fondaria;

Visto l'art. 4 del R. Decreto del 25 novembre 1888, N. 5835 (Serie 3ª), per l'ammissione e la carriera del personale tecnico catastale;

Sentita la Giunta Superiore del catasto;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 4 del Decreto Reale del 25 novembre 1888, N. 5835, è sostituito il seguente:

« Art. 4. Gli aspiranti devono essere cittadini italiani ed « aver sempre tenuta condotta regolare.

« Non sono ammessi al concorso quelli di età inferiore « ad anni 18 o superiore ad anni 30, e quelli che non « fossero di sana costituzione e dotati di buona vista.

« In via di eccezione e soltanto per il primo concorso « potranno essere ammessi gl' ingegneri e i geometri che « prestano o hanno prestato servizio straordinario nei la« vori del catasto o in altri lavori alla dipendenza del « Ministero delle Finanze, e che alla data della loro as« sunzione in servizio non avevano superata l'età di 35 anni, « qualora si trovino nelle altre condizioni volute dal pre« sente Decreto.

« Saranno equiparati ad essi gl' ingegneri e i geometri « in servizio straordinario alla dipendenza del Ministero « dei Lavori Pubblici ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1889.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con Regio decreto 3 gennaio 1889:

Menna Edoardo, macchinista di 1ª classe nel corpo R. Equipaggi, nominato sotto-capo macchinista nel corpo del Genio navale (Ufficiali macchinisti), a datare dal 16 gennaio 1889.

Beltrami Achille, id., id. id. id. id.

Puolato Giovanni, id., id. id. id. id.

Loffredo Raimondo, id., id. id. id. id.

Grimaldi Giovanni, id, id. id. id. id.

Penso Vincenzo, id., id. id. id. id.

D'Apice Gennaro, id., id. id. id. id.

Jauch Giuseppe, id, id. id. id. id.

Bottari Salvatore, id., id. id. id. id.

Dentale Antonio, id., id. id. id. id.

Con Regi decreti 6 gennaio 1889:

Orsini Gustavo, guardiamarina, promosso sottotenente di vascello dal 16 gennaio 1889.

Seganti Filippo, dottore in medicina e chirurgia, nominato medico di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo dal 16 gennaio 1889.

Mirabello Carlo, capitano di fregata, nominato direttore dell'ufficio idrografico della Regia marina.

Elena Di Villafaraldi Ruggero, allievo commissario in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio dal 16 gennaio 1889.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dai Ministeri delle Finanze e del Tesoro:*

Con decreti in data dal 27 dicembre 1888 al 10 gennaio 1889:

Albora Salvatore, commissario alle scritture di 3ª classe nelle Dogane, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, con effetto dal 16 gennaio 1889.

Pacchiotti cav. Giuliano, ricevitore di 1ª classe id., id. id. id. id., id. id.

Blasi cav. Francesco, agente superiore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, id. id. per età avanzata e per anzianità di servizio, id. dal 1° gennaio 1889.

Massoneri cav. Carlo, ispettore di 1ª classe id, id. id. per anzianità di servizio, id. dal 1° febbraio 1889.

Basili cav. Angelo, agente superiore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, promosso alla 1ª con effetto dal 1° gennaio 1889.

Coppo Francesco Barzaghini Giovanni, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª, id. id.

Giovanni Oscar, Bartoli Giuseppe, Nitti Leopoldo, De Martin Bernardino, Campioni Tommaso, agenti di 2ª classe id., id. alla 1ª, id. id.

Cattaneo Annibale, Vaccari dott. Carlo, Bertini Guglielmo, Piazza Costantino, Lagomaggiore Tommaso, Filogamo Domenico, id. di 3ª id., id. alla 2ª, id. id.

Osculati Giovanni, Bellini Guglielmo, Bartolini Vittorio, Ruberti Rocco, Barsotti Bartolomeo, id. di 4ª id, id. alla 3ª, id. id.

Mandosio Francesco, Mondolfo Odoardo, Manca Lorenzo, Abelle Rodolfo, David Ugo, Michetti Luigi, aiuti-agenti id, abilitati per esame, nominati agenti di 4ª classe nell'Amministrazione stessa, id. id.

Pagano Pietro, segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero delle finanze in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio, a partire dal 1° gennaio 1889.

Bellet Giovanni, agente di 1ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, nominato agente superiore di 3ª classe nell'Amministrazione stessa.

Lattes Abramo, id. id. id., id. ispettore di circolo di 2ª classe, id.

Dolfin Giovanni, id. id. id., id. id. id. id.

Bonizzoli cav. Giovanni, ispettore di 1ª classe id., collocato a riposo, d'ufficio, per età avanzata e per anzianità di servizio, a partire dal 1° gennaio 1889.

Linguanti Costantino, uffiziale alle scritture di 2ª classe nelle Agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, id. in aspettativa, sopra sua domanda, per motivi di salute per sei mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 1889.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con Regi decreti del 13 gennaio 1889:

Enea Giuseppe, sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Messina, è nominato segretario della Regia Procura presso lo stesso Tribunale di Messina, coll'annuo stipendio di lire 1,600, cessando dal percepire il decimo sul precedente stipendio.

Volpe Gaetano, cancelliere della Pretura di Apricena, è tramutato alla Pretura di Celenza Valfortore.

Pulventi Cataldo, cancelliere della Pretura di Celenza Valfortore, è tramutato alla Pretura di Apricena, a sua domanda.

Tito Saverio, cancelliere della Pretura di Sant'Agata di Puglia, è tramutato alla Pretura di Spinazzola, a sua domanda.

De Feo Alessandro, vice cancelliere della Pretura di Andria, è nominato cancelliere della Pretura di Sant'Agata di Puglia, coll'annuo stipendio di lire 1,600, cessando dal percepire il decimo sul precedente stipendio.

Poddigue Gavino, cancelliere della Pretura di Portotorres, è tramutato alla Pretura di Baressa.

Pais Delitala Francesco, cancelliere della Pretura di Baressa, è tramutato alla Pretura di Portotorres, a sua domanda.

Ricci Saverio, cancelliere della Pretura di Ripatransone, è tramutato alla Pretura di Montalto Marche lasciandosi vacante pel cancelliere Clavelli Arduino, in aspettativa, il posto alla Pretura di Rocca Sinibalda.

Sciarra Marcello, cancelliere della Pretura di Rocca Sinibalda, è tramutato alla Pretura di Ripatransone.

Granelli Francesco, reggente il posto di segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Rieti, è nominato segretario della stessa Regia Procura di Rieti, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Bianchetti Giovanni Battista reggente il posto di cancelliere della Pretura di Châtillon, è nominato cancelliere della stessa Pretura di Châtillon, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

La Porta Salvatore, reggente il posto di cancelliere della Pretura di Linguaglossa, è nominato cancelliere della stessa Pretura di Linguaglossa, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Con decreti ministeriali del 13 gennaio 1889:

Orlando Gaetano, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Mistretta, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Messina, coll'attuale stipendio di lire 1,800.

La Pera Emilio, reggente il posto di vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Girgenti, è nominato vice cancelliere dello stesso Tribunale di Girgenti, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Colavito Matteo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Trani, è nominato vice cancelliere della Pretura di Andria, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Disposizioni *fatte nel personale dei Notari:*

Con decreto ministeriale dell'8 gennaio 1889:

È concessa al notaro Deplano Ernesto una proroga sino a tutto il 19 aprile p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Iglesias.

Con decreto ministeriale del 12 gennaio 1889:

È concessa al notaro Parenti Enrico una proroga sino a tutto il 4 aprile p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Vicchio.

Con Regi decreti 13 gennaio 1889:

Buscaglino Pietro, notaro residente nel comune di Altavilla Monferrato, distretto di Casale Monferrato, è traslocato nel comune di Camagna, stesso distretto.

Balliano Carlo, notaro residente nel comune di Occimiano, distretto di Casale Monferrato, è traslocato nel comune di Cereseto, stesso distretto.

Dell'Aglio Vittorio, notaro residente nel comune di Cereseto, distretto di Casale Monferrato, è traslocato nel comune di Occimiano, stesso distretto.

Madonna Giuseppe, notaro residente nel comune di S. Chirico Nuovo, distretto di Potenza, è traslocato nel comune di Trivigno, stesso distretto.

Basile Francescantonio, notaro residente nel comune di Trivigno, distretto di Potenza, è traslocato nel comune di S. Chirico Nuovo, stesso distretto.

Ferrero Carlo, notaro residente nel comune di Leyni, distretto di Torino, è traslocato nel comune di Torino, capoluogo di distretto.

Della Porta Carlo, notaro residente nel comune di Venaria Reale, distretto di Torino, è traslocato nel comune di Torino, capoluogo di distretto.

Sesia Giuseppe, notaro residente nel comune di Brusasco, distretto di Torino, è traslocato nel comune di Torino, capoluogo di distretto

Cantu Giuseppe Luigi, notaro residente nel comune di Ciriè, distretto di Torino, è traslocato nel comune di Torino, capoluogo di distretto.

Guerrieri Giulio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Gualdo Tadino, distretti riuniti di Perugia ed Orvieto.

Boccone Silvio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Bozzole, distretto di Casale Monferrato.

Marinucci Cesare, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Arrone, distretto di Spoleto.

Roberti Aurelio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Villa S. Secondo, distretto di Casale Monferrato.

Castelli Angelo notaro in Vescovana, distretti riuniti di Padova ed Este, con Regio decreto 8 luglio 1888, registrato alla corte dei conti il 20 stesso mese, traslocato in Piubega, distretti riuniti di Mantova, Bozzolo e Castiglione delle Stiviere, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Beglia Roberto, notaro residente nel comune di Vercelli, capoluogo di distretto, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito di sua domanda.

Di Vita Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Favignana, distretto di Trapani.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione degli archivi notarili.*

Con Regi decreti 13 gennaio 1889;

Murè Gaetano, notaro residente in Sortino, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Sortino, distretto di Siracusa, con l'annuo stipendio di lire 400, da corrispondergli dall'unico comune interessato, a senso dell'art. 104,

della legge sul notariato, a condizione che nei modi e termini fissati dall'art. 88 della legge stessa, presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 20.

Il Regio decreto 23 dicembre 1888, registrato alla corte dei conti il 5 gennaio corrente, è rettificato nel modo seguente:

De Angelis Vincenzo, notaro residente in Foggia, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Foggia distretto notarile di Lucera, con l'annuo stipendio di lire 800, da corrispondergliisi dall'unico comune interessato a senso dell'articolo 104, della legge sul notariato, a condizione che nei modi e termini fissati dall'articolo 88 della legge stessa, presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 40.

MINISTERO DELLA GUERRA

Elenco nominativo di Ufficiali, già al servizio dei Governi nazionali 1848-49, stati reintegrati nel grado militare onorario per ciascuno indicato, in applicazione delle Leggi 4 Dicembre 1879, N. 5168, e 2 Marzo 1884, N. 1958.

Regio Decreto 29 Novembre 1888.

Poggi dottore Guglielmo, Capitano-Medico.
Caonero Domenico, Tenente.
Dall'Oro Carlo, id.
Scozia Giovanni, id.
Zurla marchese Enrico id.
Pancrazio cav. Francesco, Sottotenente.
Sarmento Pavesi Giuseppe, id.
Zanetti Antonio, id.
Celli Demetrio, id.
Cinti Giuseppe, id.
Novelli Nicola, id.

Regio Decreto 6 Dicembre 1888.

Tissi dottor Giacomo, Sottotenente.

Regio Decreto 27 Dicembre 1888.

Zennaro dottor Agostino, Tenente Colonnello.
Marinoni Giuseppe, Sottotenente.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia:

1° Il ristabilimento del cavo fra Giamaica (Indie Occidentali) e Colon (Istmo di Panama); i telegrammi per l'Istmo di Panama possono nuovamente accettarsi anche per via Key West.

2° L'interruzione del cavo fra S. Vincent e Barbade (Indie Occidentali); i telegrammi per l'isole Barbade sono spedite da S. Vincent coi migliori mezzi senza variazione di tassa.

3° L'interruzione delle linee terrestri Argentine; i telegrammi per la Repubblica Argentina e oltre per via Galveston, sono accettati solo tanto a rischio dei mittenti.

4° L'interruzione della linea fra Boug Kok, Siam e Saigon (Cocincina); i telegrammi per la Cocincina ed oltre si stradano per Via Singapore riscuotendo le tasse relative.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Relazione *pel concorso alla cattedra di geometria projettiva e descrittiva con disegno* (professore straordinario) *vacante presso la R. università di Bologna.*

I candidati per il concorso di professore straordinario alla cattedra di geometria projettiva e descrittiva con disegno nella R. università di Bologna furono i seguenti:

1. Bordiga Giovanni.
2. Del Pezzo Pasquale.
3. Brambilla Alberto.
4. Cameletti Ignazio.
5. Visalli Pietro.
6. Amodeo Federico.
7. Montesano Domenico.
8. Retali Virginio.
9. Del Re Alfonso.
10. Valeri Demetrio.

I concorrenti hanno allegati alle loro domande i titoli scientifici e didattici, che qui appresso enumeriamo.

I. Bordiga Giovanni.

Per titoli didattici e scientifici il candidato invoca quelli già presentati per il concorso di geometria descrittiva e sue applicazioni presso la R. università di Roma. Aggiunge alle memorie presentate nel precedente concorso, due altre, delle quali una sola si trova fra i titoli del sullodato (vedi Allegato *A*).

II. Del Pezzo Pasquale.

1. Diploma di dottore in matematiche, ottenuto in Napoli il 23 dicembre 1882.

2. Decreto di abilitazione alla libera docenza in geometria projettiva, ottenuto il 6 giugno 1885.

3. Attestato del preside della Facoltà matematica di Napoli di aver dettato lezioni di geometria projettiva durante l'anno scolastico 1885-86 con buoni risultati.

4. Due decreti ministeriali che conferiscono al suddetto l'incarico dello insegnamento della geometria superiore negli anni scolastici 1886 87, 1887-88 (presso il Ministero).

5. Proposta della Facoltà matematica di Napoli per il conferimento dell'incarico predetto per l'anno scolastico 1888-89.

6. Incarico della direzione della Scuola normale di Napoli per tenere conferenze di geometria analitica.

7. Risultato dei concorsi alle cattedre di geometria superiore nella R. università di Catania e di Genova, nel 1° dei quali risultò al 3° posto con punti 36 dopo il Veronese ed il Segre; nel secondo al 2° posto con punti 45 dopo il Loria.

8. Note 15 sopra argomenti diversi (Allegato *A*).

III. Brambilla Alberto.

1. Diploma di laurea ottenuto presso la R. università di Pavia nel novembre 1882.

2. Posto di perfezionamento *Vittorio Emanuele* ottenuto per l'anno 1882-83 presso il R. collegio Ghislieri in Pavia.

3. Insegnante presso il R. ginnasio di Pavia negli anni 1883-84, 1884-85.

4. Trasferito nello stesso ufficio presso il ginnasio e liceo D'Azeglio a Torino.

5. Trasferito poscia al liceo di Bergamo, indi, vinto per concorso il posto nel liceo di Palermo, trasferito attualmente al Liceo Vittorio Emanuele di Napoli.

6. Presenta inoltre 11 pubblicazioni sopra argomenti diversi. (Allegato *A*).

IV. Cameletti Ignazio.

1. Diploma di laurea ottenuto presso la R. università di Pisa, luglio 1871.

2. Attestato della Direzione della scuola tecnica di Pergola.

3. Lettera dell'astronomo Danti.

4. Attestato dell'Istituto topografico militare.

5. Alcune pubblicazioni (Vedi Allegato *A*).

V. Visalli Pietro.

1. Diploma di laurea ottenuto presso la R. università di Napoli l'anno 1883, a pieni voti assoluti con lode.

2. Diploma di insegnamento ottenuto nella Scuola di magistero della R. università di Napoli.

3. Abilitazione alla libera docenza, con effetti legali, per l'inse-

gnamento della geometria projettiva nella R. università di Messina (decreto 7 febbraio 1888).

4. Eleggibilità ottenuta in 3° grado con punti 42 su 50, nel concorso per straordinario alla cattedra di geometria projettiva e descrittivo nella R. università di Messina (anno 1886).

5. Eleggibilità ottenuta nell'anno 1887 in 3° grado, con punti 41 su 50, nel concorso per straordinario alla cattedra di geometria analitica nella R. università di Pisa.

6. N. 9 pubblicazioni sopra argomenti diversi. (Allegato *A*).

VI. — Amodeo Federico.

1. Diploma di laurea e di abilitazione allo insegnamento delle matematiche, ottenuto presso la R. università di Napoli l'anno 1883.

2. Risultato eleggibile in 4° grado con punti 20 su 30 sul concorso per assistente alle cattedre di algebra complementare, geometria analitica, calcolo infinitesimale presso la R. università di Roma.

3. Approvato in 3° grado con punti 8 su 10 nel concorso pegli assegni di perfezionamento all'interno.

4. Risultato il primo con punti 75 su 80 nel concorso a reggente le cattedre dello insegnamento delle matematiche nei RR. licei (anno 1887).

5. Risultato il primo nel concorso di professore aggiunto di seconda classe presso la R. accademia navale (1887).

6. Considerato il 1° nel concorso a reggente le cattedre di matematiche nei R. istituti tecnici del regno (1887).

7. Abilitato per esame alla libera docenza in geometria projettiva presso la Regia università di Napoli nel 1885.

8. Dieci pubblicazioni sopra vari argomenti (Allegato *A*).

VII. — Montesano Domenico.

1. Diploma di laurea in matematiche pure e di abilitazione all'insegnamento ottenuti presso la R università di Napoli (1885).

2. Nomina ad assistente alle cattedre di geometria projettiva e descrittiva presso la R. università di Napoli.

3. Eleggibilità a professore straordinario di geometria superiore nella R. università di Catania e in quella di Genova.

4. Nomina a libero docente di geometria projettiva con disegno nella R. università di Roma.

5. N. 13 pubblicazioni sopra diversi argomenti (Allegato *A*).

VIII. — Retali Virginio.

1. Diploma di laurea ottenuto presso la R. università di Pisa (luglio 1884).

2. In seguito a concorso, nominato professore reggente di matematiche elementari e incaricato della geometria descrittiva nel Regio istituto tecnico di Alessandria.

3. Promosso a titolare nell'insegnamento delle matematiche superiori presso il R. istituto tecnico di Como.

4. Nove pubblicazioni sopra argomenti diversi (Allegato *A*).

IX. Del Re Alfonso.

1. Diploma di laurea e di abilitazione allo insegnamento nelle scuole secondarie, ottenuti presso la R. università di Napoli (1886).

2. Libera docenza in geometria projettiva e presso la R. università di Napoli, ottenuta per esame con punti 50 su 50.

3. N. 19 pubblicazioni sopra argomenti diversi. (Allegato *A*).

X. Valeri Demetrio.

1. Diploma di ingegnere civile ottenuto presso il R. Istituto tecnico Superiore di Milano (26 dicembre 1885).

2. Nomina di professore al R. liceo di Modena.

3. Incaricato dell'insegnamento della geometria projettiva e descrittiva presso la R. università di Modena.

4. Due pubblicazioni. (Allegato *A*).

La Commissione dopo un accurato esame dei titoli didattici e scientifici dei diversi concorrenti, ha formato il seguente giudizio.

Anzitutto furono trovati insufficienti i titoli scientifici presentati dal signor Cameletti.

E benchè il signor Valeri si raccomandi di più del precedente per maggiore esperienza nell'insegnamento, pure non può la Commissione non dichiarare la scarsità e il pochissimo valore dei lavori presentati dallo stesso.

Presentano titoli scientifici degni di maggiore considerazione gli altri otto concorrenti, per i quali la Commissione ha riconosciuto che i signori Montesano, Del Pezzo, Del Re, Visalli, si trovano, in quanto al merito scientifico, in condizioni migliori dei quattro rimanenti signori Bordiga, Retali, Brambilla, Amodeo.

Infatti i concorrenti Brambilla ed Amodeo presentano lavori di geometria, alcuni dei quali non sono del tutto privi di interesse, e dimostrano in loro una certa coltura e buona volontà nell'accingersi alle ricerche scientifiche.

Così i lavori del Brambilla sulle *curve razionali gobbe del quarto ordine e sopra una certa classe di superficie algebriche*, oltre a contenere alcuni risultati interessanti, dimostrano aver egli buona conoscenza dei metodi della geometria analitica.

Del signor Amodeo sono notevoli i lavori sul convesso particolare (22) e sulle coniche bitergenti. Però è da tenersi presente che gli argomenti trattati dai due predetti non sono di molta difficoltà e sono di una importanza scientifica assai relativa. Quanto al signor Amodeo è da aggiungergli come titolo la libera docenza in geometria projettiva presso la R. università di Napoli.

I lavori del sig. Bordiga versano tutti sulla geometria degli spazi a più dimensioni. Le questioni trattate in essi, benchè non sieno di importanza capitale, pure dimostrano come il concorrente abbia ben appreso i metodi geometrici anche per quegli spazi; e provano inoltre l'attitudine di esso ad applicarli per giungere a nuovi risultati.

Il sig. Retali, presenta, per la maggior parte, lavori di geometria analitica ordinaria; però in essi vi si scorge una larga conoscenza dei metodi analitici e un'attitudine nell'applicarli con sicurezza alla risoluzione delle questioni. I lavori stessi poi dànno il modo di affermare come il sig. Retali non debba ignorare i metodi della geometria pura.

Il Visalli presenta lavori sopra argomenti importanti; e fra essi merita speciale considerazione quello sulle *correlazioni fra due spazi a tre dimensioni*. In esso il concorrente dà prova di attitudine, di accuratezza e di ingegno chiaro e pronto nel trattare le questioni di pura geometria e nell'approfittare della lettura dei lavori già pubblicati. È da consigliarsi al sig. Visalli un'operosità maggiore di quella mostrata negli ultimi due anni.

La Commissione trova invece notevole la operosità continuata del sig. Del Re, il quale, benchè fra i lavori presentati non ne abbia alcuno paragonabile, per importanza, a quello dianzi citato del sig. Visalli, pure dimostra in essi una fecondità, un'attitudine, ed una coltura considerevoli, avuto specialmente riguardo al breve tempo in cui quei lavori sono stati pubblicati.

Ai titoli del Visalli è da aggiungere le eleggibilità ottenute nel concorso alla cattedra di geometria analitica a Pisa ed a quella di geometria projettiva e descrittiva a Messina.

A quelli del Del Re è da aggiungere la libera docenza in geometria projettiva presso la R. università di Napoli, ottenuta per esame con punti *cinquanta* su *cinquanta*; anche l'assistenza per tre anni alla cattedra stessa presso la R. università di Napoli, coll'incarico speciale del relativo disegno.

La Commissione, venendo da ultimo alla discussione dei titoli dei signori Montesano e Del Pezzo, trova anzi tutto aver essi un'importanza maggiore di quelli presentati dai concorrenti dianzi presi in esame.

I lavori del sig. Montesano dànno ampie prove che egli possiede una larga conoscenza dei metodi geometrici, e che li applica con sicurezza e rigore alle ricerche scientifiche.

La maggior parte dei lavori del Montesano sono pubblicati dall'Accademia dei Lincei; e del loro valore ne fanno quindi fede le relazioni pubblicate negli atti dell'Accademia stessa.

L'interesse dei lavori pubblicati dal Del Pezzo è oramai riconosciuto ed affermato anche da altre Commissioni esaminatrici. Le sue vedute sono estese, gli argomenti trattati sono importanti. Però, sempre consigliando l'autore a perseverare tenacemente nelle sue ricerche, la

Commissione spera che egli non si lascerà troppo spesso trascinare dal desiderio di giungere a risultati da lui preventivamente ritenuti veri, sagrificando così quel rigore scientifico che è indispensabile per porre i fondamenti di nuove teorie, quali sono quelle degli spazi a più dimensioni, predilette dal Del Pezzo. E certo la Commissione gli avrebbe assegnato il primo posto, se, specialmente nelle due ultime pubblicazioni, non si riscontrasse questo difetto ad un tal grado da infirmare i risultati in essi enunciati.

La Commissione poi ha notato in tutti i candidati una deficienza di titoli speciali, per ciò che riguarda il disegno di geometria projettiva e descrittiva. Il signor Del Re offre in confronto guarentigie maggiori degli altri per tali qualità.

Avuto adunque riguardo alle considerazioni fatte, dalla votazione di eleggibilità si ottennero i seguenti risultati:

Dott. Cameletti Ignazio, non eleggibile (*cinque no*).
Ing. Valeri Demetrio, non eleggibile (*un sì* e *quattro no*).
Dott. Brambilla Alberto, eleggibile (*tre sì* e *due no*).
Dott. Amodeo Federico, eleggibile (*tre sì* e *due no*).
Ing. Bordiga Giovanni, eleggibile (*quattro sì* ed *uno no*).
Dott. Retali Virginio, eleggibile (*quattro sì* ed *uno no*).
Dott. Visalli Pietro, eleggibile (*cinque sì*).
Dott. Del Re Alfonso, eleggibile (*cinque sì*).
Dott. Montesano Domenico, eleggibile (*cinque sì*).
Dott. Del Pezzo Pasquale, eleggibile (*cinque sì*).

La Commissione passò poscia ad assegnare il posto di merito e i punti per ciascun concorrente dichiarato eleggibile; si ottennero i seguenti risultati:

1. Dott. Montesano Domenico, con punti *quarantacinque* su cinquanta 45|50.
2. Dott. Del Pezzo Pasquale, con punti *quarantaquattro* su cinquanta 44|50.
3º Dott. Del Re Alfonso, con punti *quarantatre* su cinquanta 43|50.
4º Dott. Visalli Pietro, con punti *quarantadue* su cinquanta 42|50.
5º Ing. Bordiga Giovanni, con punti *trentasette* su cinquanta 37|50.
6º Dott. Retali Virginio, con punti *trentasei* su cinquanta 36|50.
7º Dott. Brambilla Alberto, con punti *trentadue* su cinquanta 32|50
8º Dott. Amodeo Federico, con punti *trenta* su cinquanta 30|50.

In seguito a questi risultati unanimi, la Commissione propone che il sig. Dott. Montesano Domenico venga nominato professore straordinario di Geometria projettiva e descrittiva con disegno, presso la Regia università di Bologna.

Roma, 14 ottobre 1888.

La Commissione:
Sannia, *presidente*.
Bruno,
Riccardo De Paolis,
Francesco Chizzani,
F. Aschieri, *relatore*.

Per copia conforme:
Il Segretario del Consiglio Superiore
TIRATELLI.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

POTENZA, 23. — L'on. ministro Boselli è transitato alle 11,27 per questa stazione, diretto a Roma, ove giungerà domattina.

PIETROBURGO, 23. — Ieri sera ebbe luogo il primo ricevimento ufficiale all'ambasciata d'Italia. Esso riuscì brillantissimo ed animatissimo. Vi assistevano il signor De Giers e gli altri ministri ed i dignitari dello Stato e della Corte, i membri del Corpo diplomatico, tutta l'alta Società ed un grande numero di dame. Gli appartamenti dell'ambasciata erano disposti con somma eleganza e con ricchezza, e l'ambasciatore barone Marocchetti e la sua signora ricevettero gli ospiti colla massima amabilità.

LONDRA, 23. — Il *Times* ha da Filadelfia: « Alcune navi da guerra inglesi sono concentrate presso l'Istmo di Darien.

« Si è sentito con soddisfazione, negli Stati Uniti, che l'Inghilterra divide le vedute degli Stati-Uniti nella questione di Samoa. »

Secondo il corrispondente del *Daily Telegraph* a Berlino, il progetto di matrimonio fra la principessa Vittoria di Prussia ed il principe Alessandro di Battemberg è completamente abbandonato.

WASHINGTON, 23. — Il Senato approvò, con 23 voti contro 30, la tariffa doganale.

MADRID, 23. — In occasione della festa del Re, la Regina-Reggente accordò la grazia per tutti i reati di stampa, salvo quelli d'ingiuria e di calunnia e quelli contro i sovrani esteri ed i loro rappresentanti. Riguardo all'esercito, la grazia è accordata soltanto ai soldati, a condizione che coloro ai quali restava ancora da fare poco tempo di servizio, lo completino in un battaglione di disciplina.

La stampa repubblicana protesta contro l'esclusione degli ufficiali insorti dalle grazie concesse.

LONDRA, 23. — Parte di un tunnel in costruzione sulla linea ferroviaria di Rhounda (Paese di Galles) è crollata, seppellendo molti operai. Sette rimasero morti ed altri feriti.

LONDRA, 23. — Il *Morning Post* ha da Suakim: « Durante i due ultimi giorni, regnò tranquillità perfetta intorno alla città. Numerosi disertori continuano a tentare di rifugiarsi a Suakim. Essi riferiscono che Ahmet Mohamed è arrivato ad Handub, proveniente da Kartum, e surrogherà Osman Digma nel comando dei Dervisci. Osman Digma si recherebbe a Tokar o a Kassala. Il Mahdi gli conferirebbe pieni poteri sugli Amara e sugli Hadendova. S'ignora l'attitudine che Osman Digma prenderà verso il Governo egiziano.

BERLINO, 22. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* riferisce che, conformemente alla decisione dei capi, tutte le frazioni di conservatori al Reichstag e alla Dieta prussiana, la *Corrispondenza Conservatrice* pubblica una dichiarazione, in cui si dice che la pubblicazione dell'articolo della *Kreuz-Zeitung* di sabato scorso, nel quale articolo si esprimevano lagnanze per la violazione del sentimento monarchico dei vecchi patriotti prussiani, è deplorata dal partito e dà luogo a dichiarare che la direzione del partito non esercita alcuna influenza sulla redazione della *Kreuz-Zeitung*.

Tale decisione fu comunicata all'imperatore e al principe di Bismarck.

ATENE, 23. — Le scosse di terremoto segnalate ieri furono avvertite soltanto nelle regioni vicine all'Attica. Non vi fu alcun danno.

La situazione parlamentare è invariata. L'Opposizione fa dell'ostruzione per impedire la votazione di alcuni crediti. I giornali ministeriali fanno prevedere una crisi.

BERLINO, 23. — L'ambasciatore d'Italia conte de Launay ha dato, iersera, una splendida *soirée* alla quale hanno assistito tutti i ministri, molti generali e tutta la *high-life*.

VALENZA, 23. — Il conflitto per la questione dei vini continua. Il console di Francia ricusò ieri di legalizzare i certificati d'origine. Regna viva emozione per tale rifiuto. Alcuni esportatori francesi chiusero i loro stabilimenti.

Una riunione tenuta all'Ateneo decise che tutti i magazzini saranno chiusi e le operazioni sospese cominciando da sabato.

Un termine di venti giorni è accordato agli esportatori americani per procedere all'imbarco delle loro spedizioni.

Gli oratori che parlarono all'Ateneo dissero che il conflitto attuale è cagionato dal progetto di legge sugli alcool ed opinarono doversi domandare alla Camera la creazione provvisoria di un deposito per gli alcools destinati ai vini.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 23 gennaio 1889.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE nominale	VALORE versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI	
RENDITA 5 0|0 prima grida	1. gennaio 1889	—	—	»	»	96 27 1|2	1
RENDITA 5 0|0 seconda grida	—	—	—	96,20	96 20	»	
Detta 3 0|0 prima grida	1. ottobre 1888	—	—	»	»	»	
Detta 3 0|0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 20	
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	96 50	
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—	»	»	95 »	
Prestito Romano Blount 5 0|0	»	—	—	»	»	94 40	
Detto Rothschild	1. decembre 1888	—	—	»	»	97 »	
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.							
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0|0	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»	2
Dette 4 0|0 prima emissione	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»	
Dette 4 0|0 seconda emissione	»	500	500	»	»	470 »	
Dette 4 0|0 quinta emissione	»	500	500	»	»	»	
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	465 50	
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500	»	»	478 »	
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1|2 0|0	»	500	500	»	»	504 »	
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»	
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»	
Azioni Strade Ferrate.							
Azioni Ferrovie Meridionali	1. gennaio 1889	500	500	»	»	778 »	3
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	615 »	4
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv	»	500	100	»	»	590 »	5
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»	
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss	1. ottobre 1888	500	500	»	»	410 »	
Dette Ferrovie della Sicilia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	610 »	6
Azioni Banche e Società diverse.							
Azioni Banca Nazionale	1. gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »	
Dette Banca Romana	1. gennaio 1889	1000	1000	»	»	1125 »	7
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»	8
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	755 »	9
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	373 »	10
Dette Banca Industriale e Commerciale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	535 »	
Dette Banca detta Certificati provvisori	10 aprile 1888	500	250	»	»	520 »	
Dette Banca Provinciale	1. gennaio 1889	250	250	»	»	255 »	11
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	874 »	12
Dette Società di Credito Meridionale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	480 »	
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam	»	500	500	»	»	1410 »	
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	1125 »	
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»	13
Dette Società Italiana per condotte d'acqua	»	500	300	»	»	330 »	
Dette Società Immobiliare	»	500	500	»	»	875	
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	299 »	14
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	»	100	100	»	»	»	
Dette Società Generale per l'Illuminazione	»	100	100	»	»	82 »	
Dette Società per l'Illuminazione (Certificati provvisori)	»	100	10	»	»	»	
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	276	
Dette Società Fondiaria Italiana	»	150	150	»	»	200 »	15
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1. ottobre 1888	250	250	»	»	»	
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	150	
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1. gennaio 1889	500	500	»	»	465 »	16
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	566 »	
Azioni Società di assicurazioni.							
Azioni Fondiarie Incendi	1. gennaio 1889	500	100	»	»	503 »	
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	250 »	
Obbligazioni diverse,							
Obbligazioni Ferroviarie 3 0|0, Emissione 1887 e 1888	1. gennaio 1889	500	500	»	»	300 »	17
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	»	500	500	»	»	505 »	
Dette Società Immobiliare	1. ottobre 1888	500	500	»	»	499 »	
Dette Società Immobiliare 4 0|0	»	250	250	»	»	»	
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»	
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»	
Dette Società Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»	
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0|0	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»	
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»	
Dette Id. Id. Id. II.	1. gennaio 1889	300	300	»	»	»	
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	443 »	
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500	»	»	»	
Titoli a quotazione speciale.							
Rendita Austriaca 4 0|0 (oro)	»			»	»	»	
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1. ottobre 1888	25	25	»	»	»	

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
4	Francia . . .	90 g.	»	»	99 47 1|2
	Parigi	Chèques	»	»	100 52 1|2
4	Londra . . .	90 g.	»	»	25 17
		Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania . .	90 g.	»	»	»
		Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . } 29 gennaio
Prezzi di Compensazione . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 1|2 0|0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Az. Banca Generale 655 50, fine corr.

Az. Soc. Acqua Marcia 1795, 1785, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno nel dì 22 gennaio 1889:

Consolidato	5 0|0	L. 96 298
Id.	5 0|0 senza la cedola del semestre in corso	» 94 128
Id.	3 0|0 nominale	» 61 737
Id.	3 0|0 senza cedola	» 60 445

V. TROCCHI, Presidente.

1. p. f. corr. – 2. Ex coup. L. 12,50 – 3. id. L. 12,50 – 4. id. L. 16,50 – 5. id. L. 0,92 – 6. id. L. 16 – 7. id. L. 25 – 8. id. L. 6,25 – 9. id. L. 6,25 – 10. id. L. 10 – 11. id. L. 6,25 – 12. id. L. 12 – 13. id. L. 12,50 – 14. id. L. 6,25 – 15. id. L. 7,50 – 16. id. L. 15 – 17. id. L. 6,32.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale.*